

ART.13

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

<<Art. 13 bis)

1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In assenza di nomina del rappresentante fiscale i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione ed il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3."

2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate che li rende disponibili, anche ai fini del monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 o del contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2014 n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Decorsi quarantacinque giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza il decreto può essere comunque adottato.

4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti sul territorio italiano identificate secondo un codice alfanumerico di seguito denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza.

5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite:

- a) le norme di attuazione e organizzazione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- b) le modalità di accesso alle informazioni della banca dati;
- c) le modalità per la messa a disposizione della banca dati all'utenza e alle autorità preposte ai diversi controlli e per la comunicazione sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

13.022 %

AK W<sup>17</sup>

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, secondo la tipologia e le caratteristiche della struttura ricettiva e l'ubicazione a livello comunale.

6. Con provvedimento dei Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentito il Direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate ai dati relativi al codice di identificazione di cui al comma 4 del presente articolo.

7. I soggetti titolari delle strutture ricettive ovvero i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso, con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare nelle comunicazioni inerenti l'offerta e la promozione il codice identificativo.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria compresa fra i 500€ e 5000€. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito previsionale di base di conto capitale "Fondo di conto capitale" alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti da riaccertamento dei residui passivi perenti dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

I RELATORI



### Relazione Tecnica

Il comma 1 intende sancire la responsabilità in solido, sotto il profilo fiscale, del soggetto residente nel territorio italiano facente parte dello stesso gruppo dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare tramite portali telematici, ai fini degli obblighi di versamento delle imposte sui contratti di locazione di breve durata. In via prudenziale non si ascrivono effetti sul gettito.

I commi 2 e 3 prevedono che i dati delle comunicazioni trasmessi dalle strutture ricettive ai sensi dell'articolo 109 del TU della legge di pubblica sicurezza siano resi disponibili per l'Agenzia delle entrate in forma anonima e aggregata. La stessa Agenzia ne consente il successivo utilizzo ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno. Con successivo decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.

La disposizione in esame è volte a garantire il pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, ove istituiti, e a fornire elementi utili agli enti impositori per l'eventuale attività di accertamento e di recupero del mancato gettito con potenziali effetti positivi. Al riguardo, sul piano del gettito prudenzialmente non si ascrivono comunque effetti finanziari.

I commi dal 4 al 9 prevedono l'istituzione di un codice identificativo per le strutture ricettive e l'accesso ai dati attraverso il codice per l'AdE.